



# COMUNE DI SONA



Provincia di Verona  
REGIONE VENETO

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 8**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 2 DEL 17-02-2012**

**Servizio/Ufficio: ECOLOGIA**

**Oggetto: Giornata provinciale dell'ambiente- domenica 19 febbraio 2012- ordinanza in materia di ambiente e mobilita'.**

### **PREMESSO CHE:**

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 in vigore dal 30 settembre 2010, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa – conferma il valore limite di 24 ore per le concentrazioni nell'aria ambiente di poveri sottili (PM 10) pari a 50 ug/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e conferma per gli ossidi di azoto il valore limite orario pari a 200 ug/m<sup>3</sup>, da non superare più di 18 volte l'anno, mentre il valore limite annuale è pari a 40 ug/m<sup>3</sup> come media annuale;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV, evidenzia come il parametro PM 10 permanga come uno dei più critici tutto l'anno con peggioramenti in corrispondenza della stagione autunno/inverno in cui condizioni di ristagno concorrono all'incremento delle concentrazioni delle polveri con valori che talvolta-spesso in maniera consecutiva per più giorni-superano il valore limite dei 50 ug/m<sup>3</sup>;

### **CONSIDERATO CHE:**

- è necessario intervenire in modo strutturale con programmi pluriennali ed interventi mirati a tutte le fonti di inquinamento che, insieme al traffico veicolare, concorrono al superamento dei valori limite;
- risulta necessario, nelle more dell'approvazione del Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'aria, in fase di imminente adozione da parte delle Amministrazioni interessate, adottare provvedimenti finalizzati alla riduzione a breve termine del carico

inquinante ed attivare ogni azione finalizzata a sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti orientati alla sostenibilità ambientale;

- in linea con le indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) riunitosi il 21 settembre 2011 e coordinato dall'Amministrazione Provinciale di Verona, il Comune di Sona, con ordinanza n. 6 del 07.10.2011 e successiva ordinanza n. 7 del 07.12.2011, ha approvato una serie di provvedimenti ed azioni a tutela della salute del cittadino dall'inquinamento atmosferico per il periodo invernale, in linea con i provvedimenti adottati negli anni passati;
- il TTZ nella seduta del 21 settembre 2011, ha sottolineato la necessità di effettuare oltre alle sei giornate comunali dell'ambiente a discrezione di ogni singolo Comune, una giornata provinciale dell'ambiente individuata per il 19 febbraio 2012 nella quale applicare il fermo della circolazione stradale dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30;
- con nota prot.n. 4643 del 16.01.2012 l'Amministrazione Provinciale di Verona, ha ribadito la necessità di aderire alla giornata provinciale dell'ambiente fissata per Domenica 19 febbraio 2012;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- è dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso dei veicoli con motore a scoppio;
- con ordinanza sindacale n. 6 del 07.10.2011 oltre a stabilire orari di limitazione al traffico dei veicoli nel territorio comunale nella stagione invernale 2011-2012, veniva altresì stabilita l'individuazione di n. 1 giornata provinciale dell'ambiente per domenica 19 febbraio 2012 e ulteriori 5 giornate nelle quali, a discrezione del Comune, saranno organizzate una o più iniziative a carattere ambientale, volte al coinvolgimento della popolazione;

**RITENUTO NECESSARIO** attuare provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante in conformità ed uniformità di quanto previsto attraverso il TTZ, in ordine al coordinamento di tutti i comuni inseriti in fascia "A1 agglomerato", tenuti per legge ad adottare i necessari provvedimenti;

**VISTO** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 11;

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la D.G.R.V. n. 3195 del 17.10.2006 che ha approvato, sulla base dei livelli di inquinanti, la zonizzazione del territorio regionale e identifica in maniera compiuta le zone critiche per l'inquinamento atmosferico inserendo il Comune di Sona in zona "A1 -Provincia";

**VISTA** la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale-Modifiche al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285";

**VISTO** l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

**VISTO** l'art. 50 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

## ORDINA

**Di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:**

**1) Divieto di circolazione nella giornata di domenica 19 febbraio 2012, “Giornata Provinciale per l’ambiente”, per tutti i veicoli a combustione interna dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30 nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto 2) e con le esclusioni indicate al punto 3).**

**2) Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni:**

Lugagnano: **Via 26 Aprile**

Sona: **P.zza della Vittoria limitatamente all’area pavimentata in porfido**

**3) Esclusioni dal divieto di circolazione**

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui al p.to 1) le seguenti categorie di veicoli:

- i. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- ii. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- iii. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
- iv. gli autobus turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- v. veicoli per il trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- vi. veicoli adibiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi i mezzi di servizio;
- vii. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
- viii. veicoli al servizio esclusivo di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- ix. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- x. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- xi. veicoli dei veterinari, dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- xii. veicoli con targa straniera;
- xiii. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- xiv. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto degli Enti Locali con autorizzazione e delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- xv. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;

- xvi. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- xvii. veicoli limitatamente ai percorsi casa – prima fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- xviii. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- xix. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- xx. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- xxi. veicoli di ambulanti e venditori su area pubblica in forma itinerante che debbano recarsi presso le aree di mercato o punti vendita secondo quanto prescritto dalle relative autorizzazioni;
- xxii. veicoli degli operatori dell'informazione previa esibizione della tessera dei rispettivi ordini professionali, e gli edicolanti muniti di titolo autorizzatorio;
- xxiii. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara muniti di titolo autorizzatorio;
- xxiv. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarino che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

#### **4) Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento:**

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della Strada") del che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

#### **5) Divieto di sosta con rimozione sugli stalli di sosta non riservati posti sul lato ovest della P.zza D. Brunelli dalle ore 8.00 alle ore 12.30 per installazione di gazebo informativi sulla giornata provinciale dell'ambiente.**

#### **6) Sanzioni previste:**

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale- Modifiche al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285", da Euro 155,00 a Euro 624,00.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio del Comune, pubblicazione sul sito internet del Comune di Sona ed attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati sul territorio comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato dell'apposizione dell'idonea segnaletica ai sensi del Codice della Strada.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

**IL SINDACO**  
**Avv. GUALTIERO MAZZI**